

STATUTO

Approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 20 del 13/03/1999 e ss.mm.ii.

Indice

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO.....	5
<i>Capo I - LA COMUNITA, L'AUTONOMIA, LO STATUTO</i>	5
Art.1 - La comunità	5
Art. 2 - L'autonomia.....	5
Art. 2 bis - Gonfalone e sede	5
Art. 3 - Lo Statuto	6
<i>Capo II - IL COMUNE</i>	6
Art. 4 - Ruolo e Funzioni	6
Art. 5 - L'attività amministrativa.....	7
Art. 6 - Caratteristiche costitutive	7
<i>Capo III - LA POTESTÀ REGOLAMENTARE</i>	7
Art. 7 - I regolamenti comunali.....	7
<i>Capo IV - LA FUNZIONE DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE</i>	8
Art. 8 - Programmazione e pianificazione	8
TITOLO II - GLI ORGANI ELETTIVI	8
<i>Capo I - ORDINAMENTO</i>	8
Art. 9 - Norme generali.....	8
<i>Capo II - IL SINDACO</i>	9
Art 10 - Funzioni	9

Art. 11 - Funzioni del Sindaco quale organo responsabile dell'Amministrazione	9
Art 12 - Funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo	9
Art. 13 - Dimissioni, impedimento e decadenza del Sindaco.	10
Art 14 - Mozione di sfiducia.....	10
Art 15 - Il Vice Sindaco.....	10
Capo III - IL CONSIGLIO COMUNALE	10
Art. 16 - Ruolo e competenze generali	10
Art. 16 bis - Presidenza delle sedute consiliari	11
Art. 16 ter - Funzioni del Presidente.....	11
Art 17 - Scioglimento del Consiglio Comunale	13
Art 18 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo	13
Art 19 - Funzioni di controllo politico-amministrative	14
Art. 20 - Attività ispettive e commissioni di indagine.....	14
Art 21 - Prima adunanza del Consiglio comunale.....	14
Art. 22 - Convocazione del Consiglio comunale	15
Art. 23 - Pubblicità delle sedute del Consiglio Comunale.....	15
Art. 24 - Delle deliberazioni	15
Art. 25 - Commissioni consiliari	15
Art. 26 - Gruppi consiliari e Conferenza dei Capi Gruppo	15
Art 27 - Controllo sugli atti deliberativi	16
Art. 28 - Consiglieri comunali	16
Art. 29 - Surroga e supplenza dei Consiglieri Comunali.....	17
Capo IV - LA GIUNTA COMUNALE	17
Art. 30 - Composizione	17
Art. 31 - Divieto di incarichi e consulenze	17
Art. 32 - Durata in carica della Giunta	17
Art. 33 - Anzianità degli assessori.....	17
Art. 34 - Competenze della Giunta	18
Art. 35 - Funzionamento della Giunta	18
TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE	19
CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO.....	19
Art. 36 - Organizzazione degli uffici e dei servizi	19
CAPO II - IL DIRETTORE GENERALE.....	19
Art. 37 - Ruolo e funzioni.....	19
CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE.....	20

Art. 38 - Nomina e funzioni del segretario	20
CAPO IV - I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	20
Art. 39 - Funzioni	20
Art. 40 - Assunzione di Responsabili.....	20
Art. 41 - Conferenza dei Responsabili di Area	21
TITOLO IV - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI	21
Capo I - COMPETENZE DEL COMUNE	21
Art. 42 - Servizi comunali.....	21
Capo II - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI	22
Art. 43 - Gestione in economia.....	22
Art. 44 - La concessione a terzi.....	22
Art. 45 - Le aziende speciali	22
Art. 46 - Le istituzioni.....	22
Art. 47 - La Società per azioni	23
Art. 48 - Le Società miste.....	23
TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI	23
Capo I - CONVENZIONI E CONSORZI	23
Art. 49 - Convenzioni	23
Art. 50 - Consorzi	24
Capo II - ACCORDI DI PROGRAMMA	24
Art. 51 - Opere di competenza primaria del Comune	24
TITOLO VI - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ	25
Capo I - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	25
Art. 52 - La programmazione di bilancio	25
Art. 53 - Il Programma delle opere pubbliche e degli investimenti	25
CAPO II - L'AUTONOMIA FINANZIARIA	25
Art. 54 - Le risorse per la gestione corrente.....	25
Art. 55 - Le risorse per investimenti	26
Capo III - FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	26
Art. 56 - Il collegio dei Revisori	26
Art. 57 - Il controllo della gestione	26
Capo IV - TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE	27
Art. 58 - Tesoreria e riscossione delle entrate.	27
TITOLO VII - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE	27
Capo I - LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE	27

Art. 59 - La partecipazione dei cittadini all'amministrazione.....	27
Art. 60 - Libere forme associative.....	27
Art. 61 - La partecipazione alla gestione dei servizi sociali	27
Capo II - REFERENDUM E CONSULTAZIONE DEI CITTADINI.....	28
Art 62 - Referendum consultivo	28
Art. 63 - La consultazione dei cittadini	28
CAPO III - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO.....	29
AMMINISTRATIVO.....	29
Art. 63 bis - Trasparenza e diritto di accesso.....	29
Art. 64 - Diritto di partecipazione al procedimento	29
CAPO IV - L'AZIONE POPOLARE.....	29
Art. 65 - L'azione sostitutiva	29
CAPO V - IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO.....	30
Art. 66 - Pubblicità degli atti e delle informazioni.....	30
Art. 67 - Il diritto di accesso agli atti.....	30
CAPO VI - IL DIFENSORE CIVICO.....	30
Art. 68 - Istruzione e ruolo.....	31
Art. 69 - Requisiti	31
Art. 70 - Elezione.....	31
Art. 71 - Prerogative e funzioni	31
Art. 72 - Rapporti con il Consiglio comunale	32
ART. 73 - Convenzione per il Difensore Civico.....	32
TITOLO VIII - NORME FINALI.....	33
Art. 74 - Entrata in vigore dello Statuto.....	33
Art. 75 - Revisione dello Statuto.....	33

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Capo I - LA COMUNITA, L'AUTONOMIA, LO STATUTO

Art.1 - La comunità

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione libera e democratica all'attività politico-amministrativa del Comune.
2. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni mediante le quali il Comune persegue il raggiungimento di tali finalità.
3. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune garantiscono la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, nel rispetto della caratterizzazione e vocazione culturale del territorio. Gli organi del Comune inoltre operano affinché' siano conservati, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati che esprimono l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della comunità.
4. Il Comune garantisce la piena valorizzazione delle risorse umane del territorio, dentro le dinamiche del Mercato Comunitario.
5. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune proteggono, valorizzano ed accrescono le risorse ambientali e naturali ed il patrimonio culturale, storico ed architettonico che ne caratterizzano il territorio, assumendo iniziative per rendere tali beni fruibili dai cittadini e concorrere all'elevazione della qualità della vita.
6. Il Comune si fa promotore e garante, al fine di conseguire gli obiettivi per realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne in tutti i campi, come prevista dalla normativa vigente, dell'adozione di misure, denominate azioni positive per la parità uomo-donna, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità.
7. Il Comune favorisce un'organizzazione della vita urbana che risponda alle esigenze dei cittadini e delle famiglie e armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali della Comunità.
8. Il Comune si fa promotore di attività a favore e a tutela dei disabili, dei minori a rischio e delle categorie sociali più deboli, attivando le misure necessarie a garantire i servizi sociali, sanitari, educativi e ricreativi.
9. Il Comune opera per la tutela della vita umana, della persona, della famiglia, attraverso la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alle corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche garantendo i servizi sociali ed educativi.

Art. 2 - L'autonomia

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, attraverso lo statuto e i regolamenti dell'ordinamento generale del Comune.

Art. 2 bis - Gonfalone e sede

1. La sede comunale è in Via S. Allende n. 4 in Casaluce (Ce). Gli organi del comune possono riunirsi anche in sedi diverse.

2. Il comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone, deliberati in Consiglio comunale e riconosciuti ai sensi della specifica legislazione in materia, come meglio disciplinato nell'art. 6 co. 4 e 5.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia rendere necessario la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
4. Il sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali quando sussista un pubblico interesse, informandone il Consiglio.
5. Patrono del comune la Madonna di Casaluce, la cui festività ricorre il 15 ottobre.

Art. 3 - Lo Statuto

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo Statuto, liberamente formulato dal Consiglio comunale, dopo l'approvazione del Consiglio comunale e degli organi di vigilanza, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune indirizzandone e regolandone i procedimenti e gli atti secondo i principi della legalità, dell'efficienza e della trasparenza.
3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, culturali, economiche e civili della Comunità rappresentata.

Capo II - IL COMUNE

Art. 4 - Ruolo e Funzioni

1. Il Comune, Istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità, ad eccezione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti. Esso esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.
2. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri -soggetti che concorrono allo Sviluppo civile, culturale, economico e sociale dei cittadini.
3. Dà vita e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, per conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nelle gestioni, per ampliare ed agevolare la fruizione delle "utilità" sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, per rendere economico e perequato il concorso finanziario.
4. Il Comune promuove la conoscenza delle attività dell'Unione Europea e un'azione mirata alla diffusione della conoscenza della cittadinanza europea e dell'interdipendenza democratica dei poteri locali, nazionale e sovranazionali.
5. Promuove e coopera alla realizzazione di accordi con gli enti locali o soggetti diversi che integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi rendono armonico il processo di sviluppo sociale, economico e territoriale.

6. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative concernenti la sua popolazione ed il suo territorio, Hanno carattere primario le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, culturali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

7. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti, quelle che invece estendono i loro effetti ad altre Comunità trovano posto in accordi e Istituti che organizzano e regolano | rapporti di collaborazione con le stesse. i

8. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale ad esso attribuite dalla legge assicurandone nel modo più idoneo la fruizione e l'accesso da parte dei propri cittadini.

9. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o sub-delegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed Interessi della propria Comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento nel rispetto delle norme stabilite dalla legislazione regionale.

10. Ove si verifichi la possibilità di acquisto di materiale culturale, storico, artistico, librario e documentario di rilevante interesse locale, il Comune, sentito il parere dell'apposita commissione consiliare competente, si riserva di esercitare il diritto di prelazione pubblica, nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Art. 5 - L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento, in piena attuazione dei principi delle leggi 142/90, 127/97, del D.lgs. 29/93 e successive integrazioni e modifiche o di eventuali nuove norme.

2. Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n° 241 e sue successive modifiche e Integrazioni, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 6 - Caratteristiche costitutive

1. Casaluce (CE), Comune dell'Agro Aversano confina a Nord con S. Maria C.V., S. Tammaro ed i Regi Lagni; a Sud con Aversa; ad Est con Teverola; ad Ovest con Frignano.

2. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono l'ambito sul quale esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

3. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori del proprio ambito territoriale o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione delle forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

4. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone, adottati con deliberazione del Consiglio comunale. Lo stemma è costituito da uno scudo da Comune comprendente tre colli all'italiana (verde) posti in punta; l'alta croce con bracci patenti (nero); la lettera maiuscola "S" che accolla la croce (azzurro); ai lati della croce due gigli (d'oro); smalto di campo: argento.

5. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma.

Capo III - LA POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 7 - I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune. Essi sono formulati secondo le indicazioni del Consiglio che li approva, li modifica o abroga. L'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, della dotazione organica, dell'accesso agli impieghi è di competenza della Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate tra loro secondo i criteri fissati dallo statuto;
3. La discussione relativa ai regolamenti non può avvenire se non è presente almeno la metà dei consiglieri assegnati, anche quando la seduta è in seconda convocazione;
4. I regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale;
5. L'entrata in vigore dei regolamenti coincide con l'esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

Capo IV - LA FUNZIONE DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 8 - Programmazione e pianificazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta, nell'azione di governo, il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando altresì i mezzi all'uopo necessari.
2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e contribuisce alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.
4. Persegue, nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, la valorizzazione della vocazione civile, culturale, economica e sociale della propria Comunità, insieme con la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

TITOLO II - GLI ORGANI ELETTIVI

Capo I - ORDINAMENTO

Art. 9 - Norme generali

1. Sono organi del Comune il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale, con i compiti, funzioni e competenze loro attribuite dalla legge e dal presente atto.
2. Spettano agli organi di cui al precedente primo comma la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.
3. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo politico e amministrativo.
4. La Giunta comunale collabora con sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
5. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente forma di governo della collettività comunale.

Capo II - IL SINDACO

Art 10 - Funzioni

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale ed Ufficiale di Governo.
3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione,
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune di Casaluce da portare a tracolla della spalla destra.

Art. 11 - Funzioni del Sindaco quale organo responsabile dell'Amministrazione

1. Il Sindaco, nelle funzioni di organo istituzionale e responsabile dell'Amministrazione Comunale:
 - a) promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che compongono la Comunità;
 - b) assume la rappresentanza generale dell'ente;
 - c) convoca e presiede il Consiglio Comunale, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio comunale;
 - d) nomina e revoca i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva all'evento;
 - e) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Tali nomine e designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, nonché dallo Statuto e dal regolamento;
 - g) comunica al Consiglio comunale le nomine e le revoche di cui ai punti d) ed e), con le relative motivazioni, nella seduta immediatamente successiva all'evento;
 - h) adotta i provvedimenti necessari nel caso di assenza o di inattività dei responsabili competenti;
 - i) assume la direzione e dispone il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune, con poteri di indirizzo, di collegamento e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive;
 - j) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
 - k) impartisce direttive al Segretario comunale ed ai capi Area in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - l) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge;
 - m) convoca e presiede la Giunta comunale e ne stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno;
 - n) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici della Amministrazione, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

Art 12 - Funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco adotta, quale Ufficiale di Governo, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

2. Gli atti di cui al precedente comma debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 13 - Dimissioni, impedimento e decadenza del Sindaco.

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. Durante tale periodo le funzioni di Sindaco vengono svolte dal Vice Sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 del presente articolo, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Il termine inizia a decorrere dal giorno successivo alla data della formale consegna, al Segretario Comunale, delle dimissioni indirizzate al Consiglio comunale.
5. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
6. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art 14 - Mozione di sfiducia

1. Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 7 (sette) dei Consiglieri comunali assegnati; viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. La mozione approvata determina lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
4. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art 15 - Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in tutte le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottate ai sensi di legge.
2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco ne esercita temporaneamente le funzioni l'assessore anziano di età.

Capo III - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16 - Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale è espressione della Comunità dalla quale è eletto. Esso rappresenta l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo,
2. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.

3. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dall'art. 42 della legge 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

4. Il Consiglio comunale è inoltre competente per tutti quegli atti relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione,

5. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare esclusivamente gli atti indifferibili, urgenti ed improrogabili.

Art. 16 bis - Presidenza delle sedute consiliari

1. Tutte le sedute del Consiglio successive alla prima sono presiedute dal Sindaco. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo o di incompatibilità prevista per legge del Sindaco, le funzioni dello stesso vengono svolte dal vice Sindaco, se è consigliere comunale, altrimenti dal consigliere più anziano come individuato dall'art. 21 co. 4 del presente Statuto.

2. Su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla sua elezione, e dopo la convalida degli eletti, può nominare tra i propri componenti, con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei componenti il consesso, il Presidente del Consiglio.

3. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta. Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, si procede al ballottaggio tra i due Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti nello stesso scrutinio. In caso di parità di voti andranno al ballottaggio il consigliere o i consiglieri più anziani di età. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

4. Il Presidente entra immediatamente nell'esercizio delle proprie funzioni. Egli rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto, salvi i casi previsti dal successivo comma.

5. Il Presidente cessa dalla carica per decadenza, dimissioni, decesso o revoca disposta su proposta del Sindaco o di un terzo dei consiglieri comunali. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. In tal caso, la successiva seduta il Consiglio procede a deliberare in ordine alla stessa con le modalità previste ai precedenti commi. In quella stessa seduta, su proposta del Sindaco, delibera la nomina di un sostituto.

6. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, lo sostituisce a tutti gli effetti il Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi, il ruolo è svolto dal vice Sindaco altrimenti dal consigliere più anziano, individuato come nel primo comma.

7. Al Presidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del comune, che non competano loro per effetto della carica rivestita.

8. Qualora non venga nominato un Presidente del Consiglio, tutti i successivi riferimenti allo stesso nel presente Statuto devono intendersi effettuati al Sindaco.

Art. 16 ter - Funzioni del Presidente.

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca e lo presiede, dirige e regola la discussione nell'ambito delle sedute consiliari, precisa i termini delle questioni sulle quali si vota, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni.

2. A tal fine, ha facoltà di prendere la parola e di intervenire nella discussione in qualsiasi momento; mantiene l'ordine della seduta; può sospenderla e scioglierla facendone redigere processo verbale.
3. Il Presidente, oltre a esercitare le attribuzioni conferitegli dalle norme di legge e statutarie:
 - a) rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto;
 - b) convoca il Consiglio e forma l'ordine del giorno, sentito il Sindaco, vigilando sul rispetto dei termini di preavviso e sulla completezza della documentazione pervenuta dai responsabili dei servizi da recapitare ai consiglieri;
 - c) riunisce il Consiglio su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
 - d) riunisce il Consiglio per discutere e provvedere sul referto straordinario pervenuto dai revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. e) del T.U. n. 267/2000;
 - e) dirama l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite, presentate dal Sindaco, dalla Giunta, da qualsiasi consigliere o dai Responsabili dei servizi, ai sensi dello Statuto Comunale;
 - f) presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, con facoltà di dare e togliere la parola e di chiamare a riferire i responsabili dei servizi e il personale comunale a seconda della necessità;
 - g) proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
 - h) firma, insieme al Segretario Comunale, i relativi verbali;
 - i) può decidere, in relazione a situazioni sopravvenute di motivata urgenza, di inserire nel calendario dei lavori argomenti anche non compresi nel programma, stabilendo, se del caso, lo svolgimento di sedute supplementari necessarie per la loro trattazione;
 - j) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo le modalità previste dal presente regolamento;
 - k) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento;
 - l) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio Comunale dalle sedute ai fini dell'eventuale avvio della procedura di decadenza, di cui allo Statuto Comunale;
 - m) cura i rapporti con i rappresentanti di altri consigli comunali e con istituzioni pubbliche interessate a conoscere l'attività o il funzionamento dei consigli comunali.
 - n) fissa le modalità per l'accesso del pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, anche con l'ausilio di strumenti radio-audiovisivi;
 - o) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche al fine di consentire a ciascun consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;
 - p) invita in audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;
 - q) autorizza la partecipazione di consiglieri comunali a convegni, congressi, viaggi di studio e di rappresentanza dell'Ente, il cui onere ricada sull'amministrazione comunale;
 - r) formula proposte di bilancio relative agli stanziamenti per il funzionamento del Consiglio, delle commissioni, dei gruppi consiliari e del proprio ufficio.
 - s) attua ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell'espletamento del mandato e, ove occorra, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, e interrogazioni;
 - t) decide in merito alle richieste avanzate per l'utilizzo della sala consiliare.
4. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è trasmesso ai consiglieri e agli assessori, in allegato all'avviso di convocazione.

Art 17 - Scioglimento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica. su proposta del Ministro dell'Interno, per:
 - a) aver compiuto atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
 - b) non poter assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 - ba) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del sindaco;
 - bb) dimissioni di oltre la metà dei Consiglieri e nei casi previsti dalle leggi e circolari della Direzione Centrale delle Autonomie del Ministero dell'Interno,
 - bc) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio;
 - c) mancata approvazione del Bilancio nei termini previsti.

Art 18 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale approva in un apposito documento gli indirizzi generali di governo.
2. Il Consiglio comunale definisce i principi affermati dal presente statuto, stabilisce la programmazione generale dell'ente ed adotta gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, e in particolare:
 - a) i criteri sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ai quali si adeguerà la Giunta Comunale in sede di approvazione dello stesso;
 - b) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - c) gli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, i bilanci, i programmi operativi degli interventi, i piani finanziari delle QO.PP., nonché i piani di investimento; gli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e la definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
 - d) gli atti di pianificazione urbanistica, territoriale ed economica generale e quelli di programmazione attuativa; i piani particolareggiati e i piani di recupero, le modifiche al P.R.G.;
 - e) gli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
3. Il Consiglio, con l'approvazione degli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.
4. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.
5. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti, dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali,
6. Il Consiglio delibera la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
7. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, la sensibilità e gli orientamenti ivi emergenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare con tali atti la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità locale e nazionale.
8. Il Consiglio si adegua, altresì, ai principi di efficienza che sorreggono tutta l'attività dell'Ente, per cui i propri lavori saranno disciplinati dal regolamento in modo da renderli effettivi.

9. Entro il termine di giorni 120 decorrenti dalla seduta di insediamento, il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sulle quali si effettua dibattito senza espressione di voto.

Art 19 - Funzioni di controllo politico-amministrative

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrative, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:
 - a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
 - b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
2. Nei confronti dei soggetti, di cui al punto b) del precedente comma, l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo statuto e della programmazione generale adottata.
4. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti e organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale, dal Consiglio comunale, a mezzo del sindaco, che ne riferisce al Consiglio medesimo.

Art. 20 - Attività ispettive e commissioni di indagine

1. Il sindaco risponde entro 20 giorni in forma scritta o nella prima seduta utile di Consiglio comunale alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.
2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno 4 (quattro) Consiglieri, il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
3. I poteri, la composizione e il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate da apposito regolamento.
4. Si richiama espressamente l'art. 19 della L.81/93 e succ. mod. ed integrazioni.

Art 21 - Prima adunanza del Consiglio comunale

1. La prima adunanza del Consiglio è convocata dal Sindaco, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti; l'adunanza è presieduta dal Sindaco e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, per gli adempimenti previsti, ossia:
 - convalida degli eletti ed eventuale surroga;
 - comunicazione, da parte del Sindaco, dei componenti della Giunta;
 - elezione commissione elettorale comunale;
2. La seduta è pubblica. Alle votazioni possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
3. L'elezione della C.E.C. avviene a scrutinio segreto.
4. È consigliere anziano colui che, nella consultazione elettorale per l'elezione del Consiglio, ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi del 4° comma dell'art. 72 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.
5. In caso di assenza o impedimento il Consigliere anziano è sostituito dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità di cui al comma precedente, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 22 - Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio, se eletto, altrimenti dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento da un suo sostituto ai sensi del successivo art. 34.
2. Modalità di convocazione, ordine del giorno, numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni, discussioni, mozioni, votazioni sono disciplinati dal regolamento.

Art. 23 - Pubblicità delle sedute del Consiglio Comunale

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
2. Le sedute del Consiglio comunale, unitamente all'ordine del giorno degli argomenti da trattare, sono di norma comunicate dal Sindaco alla cittadinanza almeno il giorno precedente con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio e/o in altri luoghi pubblici,
3. Nel caso in cui debbano essere formulati apprezzamenti e valutazioni su persone, il Sindaco dispone la trattazione dell'argomento in seduta non aperta al pubblico.

Art. 24 - Delle deliberazioni

1. Le proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio comunale, corredate dai prescritti pareri, devono essere depositate presso la Segreteria comunale, a disposizione dei consiglieri, almeno 48 ore prima della riunione, ad esclusione dei giorni festivi e comunque almeno un'ora prima dell'orario di chiusura degli uffici,
2. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente del Consiglio se nominato oppure dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 25 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire, nel suo seno, Commissioni consiliari per lo studio, la valutazione e impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza.
2. Su proposta del Sindaco, o su istanza sottoscritta da almeno 4 (quattro) dei Consiglieri, il Consiglio può costituire, nel suo seno, commissioni speciali d'inchiesta incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dagli organi.
3. La composizione e il funzionamento delle Commissioni consiliari speciali devono essere disciplinate dall'atto deliberativo istitutivo della commissione stessa,
4. Ai componenti della Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art. 26 - Gruppi consiliari e Conferenza dei Capi Gruppo

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare anche se composto da un'unica unità.
2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco e al Presidente del Consiglio il nome del Capo Gruppo entro il giorno precedente la riunione del Consiglio comunale neo eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo Gruppo il candidato alla carica di sindaco del gruppo in esame.
3. Nel corso della consiliatura, il consigliere o i consiglieri che dovessero abbandonare il gruppo in cui sono stati eletti confluiscono automaticamente in un unico "Gruppo Misto".
4. I consiglieri che formano il gruppo misto nominano un proprio capo gruppo e lo comunicano al Sindaco e al Presidente del Consiglio entro il giorno precedente la seduta consiliare. In mancanza vi provvede il sindaco nominando colui che ha riportato la maggior cifra individuale tra i componenti del gruppo.

Art 27 - Controllo sugli atti deliberativi

1. Ai sensi dell'art. 135 commi 1 e 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge o a lui delegati dal Ministro dell'interno, qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, ovvero quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento delle attività delle pubbliche amministrazioni, richiede ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.
2. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto può chiedere che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni degli enti locali relative ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale a tutti i contratti, con le modalità e i termini previsti dall'articolo 133, comma 1. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente all'affissione all'albo.
3. Contestualmente all'affissione all'Albo, le delibere di Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri.

Art. 28 - Consiglieri comunali

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, consegnate al Segretario Comunale ed indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
5. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si procede alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 del T.U. 267/2000.
6. L'approvazione di proposte di deliberazione, nonché di emendamenti sulle proposte in discussione, è subordinata all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.
7. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo da parte del Consigliere comunale.
- 8.1 Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
9. Il Consiglieri che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal Regolamento.

Art. 29 - Surroga e supplenza dei Consiglieri Comunali

1. Nei Consigli comunali il seggio che durante la consiliatura rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato individuato secondo le norme di legge.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, al candidato secondo le norme di legge.
3. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

Capo IV - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 30 - Composizione

1. La Giunta collabora con il Sindaco. È composta dal Sindaco, che la convoca e presiede, e dal numero massimo degli Assessori previsti, tra cui un Vice Sindaco, da lui nominati.
2. È consentita la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio e in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
3. Il Sindaco comunica la composizione della Giunta, tra cui un vicesindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco, fino al terzo grado. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 31 - Divieto di incarichi e consulenze

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali non possono ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni o comunque sottoposti al controllo e vigilanza del Comune.

Art. 32 - Durata in carica della Giunta

1. La Giunta entra in carica all'atto della nomina.
2. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco e della nuova Giunta.
3. Le dimissioni presentate da un Assessore al Sindaco sono irrevocabili e hanno efficacia immediata; esse decorrono dal momento della consegna e devono essere immediatamente assunte al protocollo generale.
4. Ogni singolo Assessore può essere revocato dal Sindaco che ne dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
5. La Giunta decade in caso di decadenza del Sindaco.

Art. 33 - Anzianità degli assessori

1. All'Assessore Anziano, in mancanza del Vice Sindaco o in sua assenza, spetta sostituire il Sindaco assente o impedito, sia quale Capo dell'Amministrazione comunale che quale Ufficiale di Governo. L'anzianità dell'Assessore è determinata dall'età.

Art. 34 - Competenze della Giunta

1. La Giunta comunale:
 - a) collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
 - b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva di impulso nei confronti dello stesso;
 - c) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale o dei funzionari responsabili.
2. La Giunta in particolare, nell'esercizio dell'attività propositiva, sottopone al Consiglio:
 - a) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - b) i programmi, i piani urbanistici, i piani particolareggiati e di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe, nonché i programmi, i progetti e i relativi piani finanziari di opere pubbliche;
 - c) le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, nonché con altri soggetti pubblici o privati, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'istituzione e l'assunzione diretta di pubblici servizi e la forma della loro gestione,
 - d) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - e) la contrazione dei mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutazioni, gli appalti e le concessioni.

Art. 35 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale
2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore, e a maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del sindaco o di chi presiede l'adunanza.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi è convocata e presieduta dall'Assessore anziano.
4. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale.
5. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere sentiti su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni e incarichi, i Revisori dei conti e i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.
6. I verbali delle sedute di Giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 36 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità, assumendo quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.
2. Nell'attuazione di tali criteri e principi i responsabili, coordinati dal Segretario Comunale, assicurano l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse secondo criteri di razionalità economica.
3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale e ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.

CAPO II - IL DIRETTORE GENERALE

Art. 37 - Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, convenzionandosi con altri Comuni che messi insieme superano la soglia di quindicimila abitanti e previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Il Sindaco, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale, disciplina secondo l'ordinamento comunale, e nel rispetto dei loro distinti e autonomi ruoli, i rapporti tra direttore generale e segretario comunale.
2. Il Sindaco, può altresì, nominare come Direttore generale il Segretario Comunale, il quale assumerà sia le funzioni di Segretario Comunale, sia le funzioni di Direttore Generale. Il Direttore generale provvede all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio comunale, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
3. La durata dell'incarico del Direttore generale, revocabile dal Sindaco previa deliberazione della Giunta, non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
4. Il Direttore generale sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. In particolare:
 - a) predisporre il piano dettagliato di obiettivi previsto dalla normativa vigente;
 - b) proporre l'eventuale piano esecutivo di gestione previsto dalla normativa vigente;
 - c) sovrintendere e coordinare l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi, ad eccezione del segretario comunale.

CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 38 - Nomina e funzioni del segretario

1. Il Sindaco nomina il Segretario comunale scegliendolo tra gli iscritti all'albo dei segretari comunali.
2. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni. Dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco. Decorsi i quali il segretario è confermato.
3. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco e svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
4. Il Segretario comunale inoltre:
 - a) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - c) esercita le funzioni assegnategli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti comunali ed ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco, In particolare nel caso in cui non si sia provveduto alla nomina del Direttore generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale;
 - d) può presiedere le commissioni di gare e concorsi.
 - e) Sovrintende alle funzioni dei responsabili di settore o di area e ne coordina l'attività.

CAPO IV - I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 39 - Funzioni

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi (di seguito denominati "responsabili") organizzano e dirigono gli uffici e i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabiliti dalla legge, dal presente statuto, dal regolamento e dal contratto di lavoro vigente. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi loro dipendenti.
2. È attribuita ai responsabili L'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti e alle funzioni degli uffici e dei Servizi da loro dipendenti che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi espressi dagli
3. L'attribuzione ai responsabili di compiti e responsabilità gestionali è determinata dal principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili.
4. I conflitti di competenza tra i responsabili sono risolti dal Direttore generale o dal Segretario Comunale,
5. I responsabili rispondono personalmente, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi deliberanti, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
6. Il regolamento stabilisce ulteriori competenze, anche con rilevanza esterna, dei responsabili.

Art. 40 - Assunzione di Responsabili

1. I posti di responsabili degli uffici, servizi o settori, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico

o eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di analoghe professionalità, presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato, alte specializzazioni o funzionari direttivi, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica. La durata del contratto è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione e non può avere durata superiore al mandato del sindaco.

2. Il regolamento può prevedere che il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento d'incarico definisce la durata - non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo e comunque non oltre la durata del mandato del Sindaco – il compenso e la collocazione dell'incaricato nei confronti della struttura dell'ente.

Art. 41 - Conferenza dei Responsabili di Area

1. La Conferenza dei Responsabili di Area è presieduta dal Direttore generale, o in assenza, dal Segretario Comunale ed è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali dipendenti dal Comune.

La Conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. La Conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale di cui al precedente articolo 37. La Conferenza dei Servizi tiene le Sue riunioni almeno una volta al mese ed in ogni occasione in cui il Direttore generale o il Segretario comunale, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la necessità.

TITOLO IV - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I - COMPETENZE DEL COMUNE

Art. 42 - Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto e alla gestione dei servizi pubblici comunali che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo della Comunità.

2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Capo II - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 43 - Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda Speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi.

Art. 44 - La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di Servizi pubblici in concessione a terzi
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, individuando il contraente tramite procedure di gara stabilite dal Regolamento dei Contratti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, con criteri che assicurano la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per il Comune.

Art. 45 - Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica e imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi. Esse sono costituite con apposite deliberazioni del Consiglio comunale.
2. Il Consiglio comunale definisce il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
3. Lo statuto delle aziende deve prevedere un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e di certificazione del bilancio, laddove prevista dalla legge.

Art. 46 - Le istituzioni

1. Il Consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale, ai fini dell'esercizio di servizi sociali, culturali e educativi, senza rilevanza imprenditoriale.
2. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
3. Il collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
4. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 47 - La Società per azioni

1. Il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società e alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunali, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia o alla Regione. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti e altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Nell'atto costitutivo e nello statuto della s.p.a. è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio comunale.

Art. 48 - Le Società miste

1. Al fine di creare sbocchi occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili di cui alla normativa vigente, il Comune può costituire società miste a condizione che il personale dipendente delle predette società sia formato nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori già impegnati nei predetti progetti e nella misura non superiore al 30 per cento di soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle predette società miste e comunque, consentita a cooperative formate anche da lavoratori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali società, in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, il Comune può stipulare, anche in deroga a norma di legge o di statuto, convenzioni e contratti di durata non superiore a 36 mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse è quelle svolte nell'ambito di progetto di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dal Comune stesso. Si fa espresso riferimento al D.lgs. n° 468 dell'1.12.1997.

TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Capo I - CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 49 - Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite Convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella Convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo e amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità a quanto con la stessa stabilito.
4. La convenzione deve regolare | conferimenti riparto tra iniziali i beni di dotazione e le modalità per il loro gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni e azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 50 - Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie tra gli enti consorziati;
 - b) lo statuto del Consorzio;
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
 - b) il Consiglio d'Amministrazione, eletto dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto del Consorzio;
 - c) il Presidente del Consiglio di amministrazione.
4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
5. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione e del Suo Presidente è prevista dallo statuto del Consorzio.
6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto.

Capo II - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 51 - Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione € attuazione di opere, interventi e Programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, L'adozione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi e sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un Accordo di Programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni e attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti e ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'Accordo di programma.
3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime

- delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
4. Qualora L'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, L'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
 5. Nel caso che l'accordo di Programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, e assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze e all'interesse diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
 - 6 Si applicano per L'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge 142/90, art.27.

TITOLO VI - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Capo I - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 52 - La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale.
2. Il bilancio di previsione per gli anni successivi, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale entro i tempi di legge.
3. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.

Art. 53 - Il Programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il Programma delle opere pubbliche e degli investimenti che si intende realizzare nell'esercizio finanziario di riferimento al bilancio da approvare.
2. Il Programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera o investimento con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne L'attuazione e l'indicazione delle modalità di appalto o affidamento a terzi.
3. Il Programma è approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri presenti al momento della votazione,

CAPO II - L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 54 - Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte dei procedimenti, L'efficiente ed efficace impiego di

tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 55 - Le risorse per investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune, che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi di investimento,

Capo III - FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 56 - Il collegio dei Revisori

1. Il Consiglio comunale elegge il Collegio dei revisori dei conti prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 57 della legge 8 giugno n.142 e gli artt. 100 e seguenti del D.Lgs. 77/95 e s.m.

2. I Revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta, anche singolarmente;

3. Valgono per i Revisori dei conti le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 102 del D.lgs. 25 febbraio 1995, n° 77 e s.m.

Art. 57 - Il controllo della gestione

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo della gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie e organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari,

5. Si fa espresso riferimento agli artt. 39 e seguenti del D.Lgs. 77/95 e s.m.

Capo IV - TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 58 - Tesoreria e riscossione delle entrate.

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale a un istituto di credito che disponga, se possibile, di una sede operativa nel Comune.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione e ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile,
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge e dalla convenzione.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di Tesoreria e ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VII - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 59 - La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. Il Comune promuove, su istanza di gruppi di cittadini o di associazioni, la costituzione di Consulte, disciplinandone con apposito regolamento la funzione consultiva e la composizione su base prioritaria e rappresentativa.

Art. 60 - Libere forme associative

1. Le libere forme associative comprendono le associazioni dei lavoratori dipendenti, autonomi, e professionali, degli esercenti arti e attività artigianali, commerciali, industriali, professionali e agricole, le associazioni di volontariato, le associazioni di portatori di handicap, le associazioni sportive, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente, le associazioni e organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico, le associazioni dei giovani e degli anziani e ogni altra forma associativa.
2. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati entro i limiti di stanziamento di bilancio e nei modi e secondo i criteri previsti dal regolamento, nonché la concessione in uso di eventuali locali o terreni comunali.

Art. 61 - La partecipazione alla gestione dei servizi sociali

1. Il Comune può favorire la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

Capo II - REFERENDUM E CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Art 62 - Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge e ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi e Ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo quarto comma - relativi all'Amministrazione e al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della Comunità.
2. I referendum consultivi possono essere indetti per deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.
3. I referendum consultivi possono essere, inoltre, indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno mille elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. Questa, con allegate le firme autenticate dei cittadini e contenente il testo da sottoporre agli elettori, viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte del Segretario comunale della regolarità della stessa, dà corso alle procedure previste dal regolamento, informandone il Consiglio comunale.
4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
 - a) revisione dello statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
 - b) disciplina sull'ordinamento degli uffici e dello stato giuridico e delle assunzioni di personale;
 - c) piani territoriali e urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - d) tributi locali, tariffe dei servizi e altre imposizioni;
 - e) criteri, designazione e nomine dei rappresentanti.
5. I referendum sono indetti dal Sindaco. Si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare per quelli di iniziativa consiliare. Quelli di iniziativa popolare si tengono entro 60 giorni dalla data del parere di regolarità del Segretario Comunale.
6. Gli esiti dei referendum sono proclamati e resi noti dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
7. Il Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati dei referendum delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione degli esiti delle consultazioni.
8. Le consultazioni di cui al presente articolo e al successivo devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

Art. 63 - La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o a seguito di iniziativa promossa dal Sindaco, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblea dei cittadini interessati, nella quale gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.
3. Il Capo Settore della struttura Interessata al quesito dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazioni, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

CAPO III - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 63 bis - Trasparenza e diritto di accesso

1. Il comune assicura la trasparenza, intesa come accessibilità totale ai dati ed ai documenti, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. Il comune assicura la trasparenza attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e provvedimenti sul sito *web* istituzionale.
3. Il comune assicura ai cittadini il diritto di accesso documentale e di accesso civico ai dati, alle informazioni ed ai documenti secondo la legge dello Stato.
4. Il diritto di accesso è esteso agli enti, alle aziende, alle istituzioni, alle società e ad ogni altro organismo che dipende dal comune.

Art. 64 - Diritto di partecipazione al procedimento

1. Secondo la legge dello Stato, il comune assicura la partecipazione al procedimento amministrativo dei cittadini e dei titolari di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
2. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi, relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge e da quelle operative previste dal regolamento, secondo i seguenti principi:
 - a) il Comune, gli enti e aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed a coloro che debbono intervenire;
 - b) qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio del provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento;
 - c) i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) hanno diritto:
 - di prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi per cui la legge prevede diversamente;
 - di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento

CAPO IV - L'AZIONE POPOLARE

Art. 65 - L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che il Sindaco non si attivi per la difesa di un interesse legittimo del Comune.

2. Il Sindaco, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuto a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove il Sindaco decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di atto deliberativo motivato.

CAPO V - IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 66 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.
3. Il regolamento assicura, altresì, ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune.
4. La pubblicazione delle deliberazioni e di ogni altro atto del Comune, per il quale sia richiesta, viene effettuata all'albo pretorio del Comune.

Art. 67 - Il diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singolo od associati, ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
3. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo.
4. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa si intende rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dalla normativa vigente.

CAPO VI - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 68 - Istruzione e ruolo

1. Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è esercitato dal Difensore civico. Un apposito regolamento disciplina in modo puntuale quanto non specificato nei successivi articoli.

Art. 69 - Requisiti

1. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere eletto tra persone in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) laureati in Giurisprudenza, Economia, Scienze politiche,
- b) avere svolto, per almeno cinque anni, attività nella Pubblica Amministrazione con funzioni dirigenziali o di segretario comunale;
- c) avere svolto funzioni di sindaco o assessore comunale per almeno quattro anni o di consigliere comunale per almeno otto anni, anche in via non continuativa,
- d) non possono essere eletti coloro che sono stati candidati nelle ultime consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, i parenti e gli affini fino al 4° grado dei componenti la Giunta comunale e coloro che hanno ricoperto incarichi politici negli ultimi 4 anni.

2. Le domande di candidatura, previa indizione di pubblico avviso, devono essere presentate alla Segreteria comunale almeno 10 giorni prima della seduta consiliare fissata per l'elezione del Difensore civico, con immediata notifica ai Gruppi consiliari. Le domande devono essere accompagnate da certificazione dei requisiti indispensabili per l'elezione e dal curriculum professionale del candidato.

3. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

4. Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio comunale, adottata con votazione segreta e con le stesse modalità dell'elezione.

Art. 70 - Elezione

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto con maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati in prima convocazione, Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procederà, seduta stante, ad una seconda votazione in cui è necessario il raggiungimento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In caso di esito negativo di tali votazioni si procederà in Consigli comunali successivi, prevedendo per ciascuna seduta lo stesso ordine e le stesse modalità di votazione, fino a quando un candidato non avrà riportato la necessaria maggioranza.

2. L'elezione del Difensore civico è iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio comunale immediatamente successiva a quella di presentazione del programma del Sindaco con l'indicazione della Giunta.

3. Il Difensore civico rimane in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto solo una volta.

4. In caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso della consiliatura, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza utile.

Art. 71 - Prerogative e funzioni

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia e indipendenza e con tutti i poteri

che le stesse richiedono.

2. Il Difensore civico su richiesta scritta e motivata di un quinto dei consiglieri assegnati esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta di cui all'art.28 del presente statuto. Se il Difensore civico ritiene la deliberazione illegittima ne dà comunicazione all'organo deliberante, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita a eliminare i vizi riscontrati, Se l'organo non ritiene di modificare la deliberazione, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.

3. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o per propria iniziativa presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, le concessionarie di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

4. A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui prefissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare, congiuntamente con il responsabile del procedimento interessato, la pratica, entro termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento e a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.

5. Acquisite le documentazioni necessarie, comunica al cittadino o all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le eventuali irregolarità e i vizi di procedura rilevati, invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze e i ritardi riscontrati.

6. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

7. Il Sindaco assicura all'ufficio del Difensore civico una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentali per il buon funzionamento dell'istituto.

8. Al Difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione nella misura del trattamento economico previsto per gli assessori comunali.

Art. 72 - Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento dell'azione amministrativa,

2. In casi di particolare importanza il Difensore civico effettua specifica segnalazione che il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza

ART. 73 - Convenzione per il Difensore Civico

1. IL Comune può, anche, convenzionarsi con altri Comuni per la nomina del Difensore Civico.

2. La convenzione stabilirà specificatamente la disciplina del trattamento economico spettante al Difensore Civico, che sarà equamente corrisposto da ciascun Comune in proporzione alla sua popolazione.

TITOLO VIII - NORME FINALI

Art. 74 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso All'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale.
4. Il Segretario Comunale con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
6. Il Consiglio comunale, al fine di assicurare la più ampia conoscenza dello statuto presso la cittadinanza, può disporre l'invio a ogni famiglia residente nel territorio comunale del testo statutario insieme ad un opuscolo illustrativo di tutti i principali servizi comunali predisposti per la cittadinanza, corredato di tutti gli indirizzi e dei numeri telefonici.

Art. 75 - Revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto possono essere adottate dal Consiglio comunale purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'adozione di una sua parziale modifica, ad eccezione dei cambiamenti motivati da nuovi interventi normativi che possono essere adottati anche in deroga a tale termine.
2. Prima del succitato termine di 1 anno il Consiglio Comunale può modificare lo Statuto solo con il voto favorevole di tutti i suoi componenti.
3. Ogni iniziativa di revisione o abrogazione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.